



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 luglio 2015 –

Cactus / UAMI – Del Rio Rodríguez

(CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(causa T-24/13)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»

1. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d'ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 23)*
2. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell'Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso — Continuità funzionale tra questi due organi — Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso — Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 24)*
3. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 44)*
4. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 46, 47)*
5. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 49, 50)*

6. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 51)*
7. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Termine impartito dall'Ufficio — Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 2) (v. punti 76-81)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011 2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cactus SA e la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011 2) è annullato nei limiti in cui comporta il rigetto dell'opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, non erano contraddistinti dai marchi anteriori.
- 2) Il punto 2 del dispositivo della summenzionata decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 ottobre 2012 è annullato nei limiti in cui comporta l'annullamento della parte della decisione della divisione d'opposizione che ha accolto l'opposizione fondata sui prodotti «piante e fiori naturali; granaglie», di cui alla classe 31, così come il punto 1 del dispositivo della medesima decisione, che ha respinto l'opposizione fondata su detti prodotti.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La Cactus SA supporterà un terzo delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. L'UAMI supporterà due terzi di dette spese.